

**La I Commissione “Bilancio, Affari generali ed istituzionali”  
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna**

**Visto** l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), in particolare gli articoli 3, 4, 6, 7 e 7 bis;

**visi** gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

**visto** l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

**vista** la Risoluzione dell’Assemblea legislativa ogg. 6440 del 21 maggio 2018 recante “Sessione europea 2018 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea”, in particolare le lettere fff), ggg), hhh), III) e mmm);

**vista** la lettera della Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 39763 del 27 giugno 2018);

**vista** la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua COM (2018) 337 final del 28 maggio 2018;

**visto** l’articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

**visto** il parere espresso dalla III Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità nella seduta del 13 settembre 2018 (prot. n. 51466 del 14/9/2018);

**vista** la Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali ogg. 6342 del 4 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) – COM (2017) 753 final dell’1 febbraio 2018. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;

**vista** la Risoluzione della I Commissione Bilancio, Affari generali e istituzionali ogg. 6192 del 7 marzo 2018 sul pacchetto di misure relativo alla strategia europea per la plastica (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell’economia circolare – COM (2018) 28 final del 16 gennaio 2018; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa al quadro di monitoraggio per l’economia circolare – COM (2018) 29 final del 16 gennaio 2018; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, sull’attuazione del pacchetto sull’economia circolare: possibili soluzioni all’interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti – COM (2018) 32 final del 16 gennaio 2018; proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE – COM (2018) 33 final del 16 gennaio 2018). Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;

**vista** la Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali ogg. 2173 del 16 febbraio 2016 sul pacchetto di misure sull’economia circolare (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare - COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - COM(2015) 593 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti elettroniche - COM(2015) 594 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM(2015) 595 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM(2015) 596 final del 2 dicembre 2015). Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

**Considerato** che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali

nell'ambito del cd. "early warning system" e che l'articolo 25 della legge n. 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

**considerato** che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua COM (2018) 337 final del 28 maggio 2018, fa parte degli atti segnalati nell'ambito della Sessione europea 2018, sui quali l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 25 della stessa legge;

**considerata** l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea e considerato che l'articolo 9 della legge n. 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, nel comma 2, prevede espressamente che: *"I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25"*.

**Considerato** che la proposta di regolamento in esame intende rispondere alla necessità di affrontare a livello europeo il problema della salvaguardia delle risorse idriche, rafforzando il quadro normativo di riferimento, e che la Comunicazione della Commissione europea «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM (2015) 614) ha previsto una serie di azioni per promuovere il riutilizzo dell'acqua, tra cui un'azione volta ad elaborare una proposta legislativa per stabilire prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell'acqua per uso irriguo e il ravvenamento delle acque sotterranee;

**considerato** che nelle sue conclusioni sulla Comunicazione della Commissione europea riguardanti il Piano d'azione sull'economia circolare e la gestione sostenibile delle risorse idriche (11902/16), il Consiglio ha preso atto dell'intenzione di trattare la questione del riutilizzo dell'acqua con una nuova proposta legislativa, mentre il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del settembre 2015 sul seguito dato all'iniziativa dei cittadini europei «Right2Water» e il Comitato europeo delle regioni, nel suo parere del dicembre 2016 sul tema "Un sistema efficace di gestione dell'acqua: un approccio a soluzioni innovative", hanno incoraggiato la Commissione europea ad elaborare un quadro legislativo in materia di riutilizzo idrico.

**Considerato**, quindi, che la proposta di regolamento è stata inclusa nel programma di lavoro della Commissione europea del 2017 e del 2018, in quanto contribuisce alle priorità politiche finalizzate alla promozione di un'economia più circolare, inoltre, dovrebbe integrare il quadro normativo di riferimento per la futura modernizzazione della politica agricola comune e contribuire alla realizzazione da parte dell'UE degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare l'OSS n. 6 sull'acqua pulita e i servizi igienici, che mira ad aumentare considerevolmente il riciclaggio e il riutilizzo delle acque depurate a livello mondiale entro il 2030.

**Considerato** che l'obiettivo generale della proposta è contribuire ad alleviare il problema della scarsità di risorse idriche in tutta l'UE, nel contesto dell'adattamento ai cambiamenti climatici, incrementando le pratiche di riutilizzo dell'acqua, in particolare con riferimento all'irrigazione agricola.

**Considerata**, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulla proposta di regolamento attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;

**a) con riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua**, si esprime sugli aspetti di cui ai successivi **punti b), c) e d)** osservando quanto segue:

b) la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

c) ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. *early warning system*, la proposta di regolamento appare conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall'articolo 5, paragrafo 3 e 4 del TUE;

**d) per quanto attiene il merito proposta di regolamento**, osserva che:

- In generale, si evidenzia che l'acqua è stata considerata per anni un bene di scarso valore in quanto ritenuta inesauribile e di nessun costo reale. Attualmente tale concetto è in fase di superamento, a favore di una valutazione dell'acqua come una risorsa limitata di cui fare un uso corretto, al fine di non dissipare un bene patrimonio della collettività. Negli ultimi anni, in particolare, a livello internazionale, l'aumento delle

pressioni sulle risorse idriche e l'affermarsi del concetto e delle azioni rivolte allo "sviluppo sostenibile" hanno condotto alla definizione di importanti progetti e programmi di conservazione e di risparmio, mediante innovazioni tecnologiche e gestionali, spesso accompagnate da campagne di sensibilizzazione e da modificazioni tariffarie ed economiche.

- Si segnala, inoltre, che in considerazione degli effetti del cambiamento climatico il reperimento di un'alternativa alle fonti usuali di risorse idriche per l'irrigazione è necessario se si vi vuole mantenere, o sviluppare ulteriormente, la redditività della produzione agricola non solo nazionale e regionale, ma anche europea. Gli eventi straordinari regionali verificatisi nell'anno in corso, infatti, riconducibili alla variabilità meteo climatica, investono ormai non soltanto gli Stati dell'Europa meridionale, ma in varia misura tutti gli Stati.
- In considerazione della sempre minore disponibilità di acque di buona qualità, che generalmente vengono destinate all'uso potabile, quindi, la possibilità di riutilizzo delle acque reflue, che costituisce aspetto integrante del corretto governo della risorsa idrica nel suo complesso, rappresenta un tema di grande attualità, oggetto di grande attenzione sia a livello scientifico che normativo. Per la gestione del ciclo dell'acqua, quindi, il riutilizzo delle acque reflue depurate rappresenta un approccio evoluto per un uso più razionale della risorsa idrica.
- Si evidenzia, a tal proposito, che il riuso delle acque può avere due importanti benefici: il più immediato si riferisce alla possibilità di disporre di una risorsa idrica addizionale; il secondo è dato dalla riduzione dell'impatto determinato dall'immissione delle acque reflue depurate nell'ambiente, da cui deriva l'effetto indiretto, non trascurabile, della conservazione della qualità delle acque a valle. Dunque, a scala di bacino, si sottolinea la necessità di valutare il doppio contributo delle acque reflue depurate nel bilancio idrico, sia come quantitativo a disposizione a monte, che come riduzione del deflusso di acque reflue a valle. Inoltre, se l'acqua è riutilizzata in agricoltura, sebbene di minor rilievo rispetto al contributo irriguo, si deve tener conto anche della riduzione nell'uso di fertilizzanti, dal momento che si può disporre dei quantitativi di nutrienti presenti nelle acque reflue depurate, e del conseguente abbattimento dei costi dei trattamenti di affinamento.
- Nonostante gli evidenti benefici che ne deriverebbero, si evidenzia che il riutilizzo delle acque reflue depurate non è una pratica molto diffusa in Europa. Vi sono diverse ragioni alla base di un così basso livello di riutilizzo, ma su tutte prevale la mancanza di norme ambientali e sanitarie comuni nell'UE in materia. Si rileva che questa mancanza, tra l'altro, determina potenziali ostacoli alla libera circolazione dei prodotti agricoli irrigati con acqua riutilizzata, in quanto i cittadini, sentendosi poco tutelati, risultano poco propensi all'acquisto di tali prodotti. Alla luce di ciò, dunque, si ritiene assolutamente auspicabile l'adozione di una normativa comune in materia per i Paesi dell'UE, in grado di armonizzare anche le normative già vigenti in alcuni Stati membri.
- Entrando nel dettaglio dell'articolato della proposta di regolamento, si evidenzia che con riferimento all'articolo 1 (Oggetto e finalità), la proposta di regolamento sembrerebbe limitare il suo ambito di applicazione ai soli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane. Sul punto, si ritiene che sarebbe più corretto estendere l'ambito di applicazione anche agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali.
- Con riferimento all'articolo 2 (Ambito di applicazione), dalla proposta di regolamento si evince che il legislatore europeo intende limitare l'ambito di applicazione dello stesso al solo riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue depurate. In tal senso, si ritiene che sarebbe, invece, più corretto ri-denominare il regolamento in "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua in agricoltura".
- Con riferimento all'articolo 4 (Obblighi del gestore dell'impianto di depurazione per quanto riguarda la qualità dell'acqua), si evidenzia che la qualità dell'acqua di irrigazione è un parametro fondamentale per la protezione della salute dei consumatori e dei lavoratori, il rendimento delle coltivazioni, la produttività del suolo e la protezione dell'ambiente. L'eccessiva concentrazione del sodio rispetto al calcio e al magnesio, ad esempio, potrebbe provocare l'alcalinizzazione del terreno con il conseguente degrado della struttura, mentre problemi alle colture potrebbero verificarsi per l'elevata concentrazione di sali nel terreno, che aumenta la componente osmotica del potenziale idrico del terreno, rendendo più difficile l'assorbimento dell'acqua da parte dell'apparato radicale. Altri inconvenienti potrebbero derivare anche dalla presenza di metalli pesanti che in seguito al loro accumulo nei terreni possono avere effetti tossici sulle colture.
- Ciononostante, si evidenzia che non esiste un riferimento univoco rispetto alla qualità chimico-fisica delle acque da utilizzare per l'irrigazione, in quanto i potenziali effetti negativi che queste potrebbero avere su terreni e colture sono strettamente legati alle caratteristiche di partenza dei terreni irrigati, alla tipologia di coltura praticata e alle pratiche irrigue utilizzate. A tal proposito si sottolinea che l'accettazione pubblica del riutilizzo dell'acqua per irrigare le colture diminuisce quando la salute pubblica e/o l'ambiente sono percepiti come a rischio. Pertanto, la creazione della fiducia dei consumatori sulla qualità dell'acqua

riutilizzata costituisce un fattore chiave per l'accettazione da parte dei cittadini e il riutilizzo sostenibile in agricoltura e per il paesaggio.

- Si sottolinea, inoltre, che la possibilità di riutilizzare ad uso irriguo di acque reflue depurate va sempre valutata in relazione alla realtà territoriale in cui si opera, in quanto, a parità di condizioni, gli effetti che queste possono avere su terreni e colture possono essere molto diversi.
- Sempre con riferimento all'articolo 4 della proposta di regolamento, si evidenzia che il rischio sanitario più consistente legato alla pratica del riuso delle acque reflue depurate, in effetti, è quello della diffusione di agenti patogeni quali virus, batteri e, soprattutto, parassiti (principalmente protozoi e elminti). Il rischio legato ai parassiti è in genere superiore a quello legato ai batteri e ai virus, in quanto questi organismi sono in grado di resistere molto più a lungo al di fuori dell'organismo umano. Infatti, mentre virus e batteri enterici sopravvivono in genere pochi giorni, i parassiti possono sviluppare forme resistenti che possono sopravvivere mesi o addirittura anni. In relazione alla qualità chimico-fisica delle acque reflue depurate si può affermare che, vista la normativa vigente in materia di trattamento delle acque reflue, con particolare riferimento alle acque reflue urbane, già oggi i limiti allo scarico previsti per le acque rilasciate dagli impianti di depurazione (vedi decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) sono tali da rendere queste acque potenzialmente utilizzabili ad uso irriguo.
- Si evidenzia, quindi, positivamente, che la proposta di regolamento, per quanto attiene ai principali parametri chimico-fisici, non introduce alcun nuovo limite allo scarico né prevede l'introduzione di nuovi tipi di trattamenti, ma rimanda ai limiti e ai trattamenti obbligatori già previsti dalle direttive vigenti con particolare riferimento alla direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Diversamente, per quanto riguarda il rischio sanitario, riferito tanto agli operatori del settore agricolo quanto ai consumatori, la proposta di regolamento introduce limiti molto cautelativi per batteri e parassiti differenziandoli però, giustamente, in relazione ai metodi di irrigazione in uso e al tipo di coltura irrigata nonché al suo successivo utilizzo, prestando particolare attenzione al caso di prodotti destinati al consumo "crudo".
- Si ritiene, quindi, l'approccio della proposta di regolamento condivisibile, tanto nel merito quanto nel metodo. Nel merito, in quanto, richiamando espressamente i limiti allo scarico di cui alla direttiva 91/271/CEE, chiarisce, implicitamente, anche l'ambito di applicazione della disciplina; nel metodo, in quanto, introducendo l'Analisi di Rischio (vedi considerazioni relative all'articolo 5 della proposta di regolamento), consente di superare il vincolo rappresentato dall'applicazione di limiti standard allo scarico (*effluent standard*) aprendo alla possibilità di valutare, caso per caso, quali limiti applicare alla qualità delle acque reflue depurate da avviare al riutilizzo, pur rimanendo all'interno di una cornice ben definita.
- Si sottolinea che questo passaggio potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione culturale per il nostro Paese, auspicata da tempo, visto che l'attuale normativa nazionale in materia (vedi decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152)) ha rappresentato, secondo tutti gli operatori del settore, un ostacolo allo sviluppo della pratica del riuso a causa dell'adozione di limiti standard fissi difficilmente conseguibili in quanto eccessivamente restrittivi, anche in relazione all'obiettivo della tutela delle colture.
- Con riferimento all'articolo 5 (Gestione dei Rischi) si evidenzia che la proposta di regolamento, coerentemente con l'esperienza internazionale che ha dimostrato l'impossibilità di definire uno standard univoco per la qualità chimico-fisica delle acque ad uso irriguo, così come uno standard univoco per la qualità microbiologica delle stesse, affida ad uno strumento molto innovativo il compito di condurre tutte le valutazioni utili a definire le condizioni a cui un'acqua reflue depurata può essere riutilizzata ai fini irrigui: l'analisi di rischio. L'analisi di rischio sanitario-ambientale, introdotta dall'articolo 5 della proposta di regolamento, rappresenta attualmente lo strumento più avanzato di supporto alle decisioni che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per l'ambiente e per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle diverse matrici (acqua, suolo). L'analisi di rischio in questo caso sarebbe applicata in modo inverso (cd. *backward*), partendo dai criteri di accettabilità del rischio stesso, al fine di determinare poi i livelli di "contaminazione" delle acque reflue depurate da avviare al riuso ritenuti accettabili visti gli ambienti e la popolazione esposti. È solo in base all'esito della valutazione del rischio, quindi, che vengono individuate le prescrizioni supplementari (limiti allo scarico), relative alla qualità chimico-fisica che devono avere le acque reflue depurate, da avviare al riutilizzo e che possono riguardare metalli pesanti, antiparassitari, sottoprodotti della disinfezione, medicinali o altre sostanze che destano crescente preoccupazione.
- Cionondimeno, si segnala che l'Allegato II della proposta di regolamento delimita comunque il campo all'interno del quale occorre muoversi, richiamando l'attenzione degli operatori sulla necessità che la valutazione del rischio tenga conto, "come minimo" (cfr. Allegato II, paragrafo 4, terzo capoverso), di una serie di obblighi e prescrizioni (compresi limiti allo scarico) introdotti dalla normativa europea in materia di tutela delle acque e dell'ambiente in generale, nonché delle produzioni agricole e della salute dei cittadini. Ovviamente l'analisi di rischio dovrà prevedere anche una parte relativa alla gestione del rischio

medesimo. In particolare, la proposta di regolamento, nell'Allegato II, introduce l'obbligo di individuare le misure di prevenzione che devono essere adottate per limitare il rischio in sé e per fare in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti. Tale analisi dovrà essere condotta partendo dall'impianto di trattamento delle acque reflue, per il quale dovrà essere predisposto un adeguato sistema di gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza, comprese le procedure per informare adeguatamente tutte le parti interessate in caso di evento, fino ad arrivare al luogo di utilizzo nel quale dovranno essere predisposti sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rilevare eventuali effetti negativi derivanti dal riutilizzo dell'acqua.

- Come già evidenziato al punto precedente, quindi, si condivide l'approccio adottato dalla proposta di regolamento, ritenendo l'applicazione dell'analisi di rischio di gran lunga più cautelativa rispetto alla semplice applicazione del principio del limite allo scarico (*effluent standard*) e maggiormente coerente con il modello di tutela dell'ambiente e delle risorse idriche introdotto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. La direttiva 2000/60/CE, infatti, ha introdotto un approccio alla tutela dei corpi idrici maggiormente votato alla valutazione dello *stream standard* piuttosto che all'applicazione del principio dell'*effluent standard*. Il principio dell'*effluent standard* ha il vantaggio apparente di controllare, in modo puntiforme, i limiti di emissione allo scarico. In realtà, si evidenzia che questo criterio risulta efficace solo laddove l'acqua nel ricettore sia in quantità tali che l'apporto inquinante risulta piccolo rispetto alla capacità di autodepurazione/diluizione del corpo idrico ricevente. Tuttavia, nel caso in cui la portata del corpo idrico ricevente risulti inferiore a quella dello scarico, o si sia in presenza di una molteplicità di scarichi puntuali, l'*effluent standard* produce effetti cumulati sul ricettore facendo tendere la qualità dell'acqua di quest'ultimo alla qualità dell'acqua degli scarichi. - In questi casi, occorre tener conto della capacità di autodepurazione del ricettore rispetto agli inquinanti immessi, fissando livelli di accettabilità nel ricettore che siano in stretta relazione con l'utilizzo a valle (*stream standard*). Si evidenzia, quindi, che l'approccio *stream standard* è sicuramente più indicato per un Paese come l'Italia in cui molti degli impianti di trattamento delle acque reflue recapitano i propri scarichi nella rete dei canali di bonifica, producendo, nei fatti, un riutilizzo delle acque reflue depurate anche laddove non espressamente dichiarato non trattandosi di un riutilizzo diretto.
- Si specifica, inoltre, che l'approccio mirato alla valutazione del rischio, si ritrova anche nel regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che definisce i coltivatori come operatori del settore alimentare e, in quanto tali, tenuti ad effettuare una valutazione del rischio sanitario, che ne consenta nel contempo una gestione proattiva. In particolare, si segnala che la Comunicazione della Commissione europea relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi, a livello di produzione primaria, mediante una corretta igiene, stabilisce che i coltivatori devono *"affrontare i rischi microbiologici riguardanti la sicurezza degli alimenti mediante le buone pratiche agricole (BPA) e le buone pratiche igieniche (BPI) nella produzione primaria (ovvero coltivazione, raccolta e post raccolta) dei prodotti ortofrutticoli freschi venduti crudi (non trasformati) ai consumatori o a seguito di una lavorazione minima (ossia lavati, selezionati, confezionati) anche durante il trasporto"*.
- Si segnala, in conclusione, che anche la direttiva n. 2015/1787/UE della Commissione, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, individua, nella valutazione del rischio, uno strumento essenziale per garantire la salubrità delle acque erogate alla popolazione.
- Con riferimento all'articolo 7 (Concessione dell'autorizzazione) si propone di aggiungere al comma 3, lettera b), dopo le parole "prescrizioni supplementari" le parole "(limiti in concentrazione)", al fine di rendere più chiara la disposizione.
- Con riferimento all'articolo 8 (Verifica della conformità) si evidenzia che la disposizione stabilisce le modalità con cui gli operatori saranno chiamati a verificare che le acque reflue depurate inviate al riutilizzo rispettino le condizioni indicate dal dispositivo autorizzativo. In particolare, il comma 1 prevede che l'Autorità competente *"verifica che, al punto di conformità (all'uscita dell'impianto di depurazione secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 1), le acque depurate rispettino le condizioni indicate nell'autorizzazione. La verifica della conformità è eseguita secondo le seguenti modalità: a) controlli in loco; b) uso di dati di monitoraggio ottenuti in applicazione del Regolamento medesimo e delle direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE; c) qualsiasi altro mezzo adeguato"*. Riguardo a quest'ultimo punto si propone di modificare la disposizione per renderla più chiara, in quanto, dalla sua formulazione attuale non si comprende l'obiettivo del legislatore europeo, con particolare riferimento all'uso dei dati relativi al monitoraggio fatto dalle Autorità nazionali ai fini della direttiva 2000/60/CE. La direttiva 2000/60/CE prevede, infatti, il monitoraggio dei corpi idrici (superficiali o sotterranei) ai fini della valutazione del loro stato di qualità ambientale. Di norma, nel caso dei corpi idrici superficiali, l'ubicazione delle stazioni di monitoraggio viene scelta in modo tale da porle in tratti non soggetti a perturbazioni dirette proprio per rendere la valutazione quanto più oggettiva è possibile. Fermo restando quanto sopra evidenziato, può comunque accadere che, data la numerosità degli scarichi presenti, una stazione di controllo si trovi ad essere ubicata a valle dello scarico di un impianto per il trattamento delle acque reflue (ovviamente sempre a valle della zona di mescolamento). Ciononostante, anche laddove in essa dovesse rilevarsi uno

scadimento della qualità ambientale del corpo idrico legato a concentrazioni di determinati inquinanti in valore superiore al valore limite eventualmente imposto all'impianto di trattamento posto a monte della stazione, formalmente sarebbe difficile attribuire a quest'ultimo la responsabilità di tale scadimento se non a fronte di opportuni riscontri provenienti anche dal monitoraggio diretto dello scarico.

- Con riferimento agli articoli 10 (Informazioni al pubblico) e 11 (Informazioni relative al controllo e all'attuazione), si segnala che introducono una serie di adempimenti in capo agli Stati membri che saranno chiamati a fornire informazioni dettagliate in merito all'attuazione del Regolamento sia al "pubblico" (ogni anno) sia alla Commissione europea (ogni 6 anni). Si ritiene che, anche nell'ottica di una maggiore semplificazione, anziché introdurre dei nuovi adempimenti per gli Stati membri, sarebbe preferibile e più corretto che il regolamento provvedesse ad indicare in che modo le informazioni in merito al riutilizzo delle acque reflue depurate debbano essere integrate all'interno di flussi dati già esistenti, quali, il flusso dati di cui all'articolo 15 della direttiva 91/271/CEE (previsto ogni due anni) e il flusso dati Reporting WISE di cui alla Direttiva 2000/60/CE (previsto ogni 6 anni).
- Con riferimento all'articolo 17 (Entrata in vigore e applicazione), si evidenzia che la disposizione stabilisce che il medesimo entri in vigore entro 20 giorni dalla sua pubblicazione, mentre la sua applicazione da parte degli Stati membri decorre un anno dopo l'entrata in vigore. Sul punto, come si è già avuto modo di sottolineare, si segnala che nella realtà italiana molti impianti di trattamento delle acque reflue, soprattutto delle acque reflue urbane, recapitano i propri scarichi nella rete dei canali artificiali in gestione ai Consorzi di Bonifica. Poiché molti di questi canali hanno carattere promiscuo, assolvendo alla duplice funzione di scolo e di veicolazione delle acque derivate ad uso irriguo, l'applicazione del Regolamento, così come formulata oggi, diventerebbe, nel nostro Paese, sostanzialmente obbligatoria per tutti i gestori. Di conseguenza, molti impianti di trattamento dovranno ad adeguare le proprie linee acque introducendo nuovi trattamenti che, a seconda dei casi, potrebbero andare dai semplici sistemi di disinfezione (acido peracetico, lampade UV, ecc.) ai più spinti sistemi di filtrazione (ultrafiltrazione a sabbia, filtrazione a membrane, ecc.) a seconda del tipo di colture irrigate. Adeguamenti di questo genere potrebbero richiedere, a seconda degli impianti, anche diversi anni per la loro realizzazione (in Regione quasi tutti gli impianti di potenzialità superiore ai 10.000 AE sono dotati di sistemi di trattamento terziari e sistemi per la disinfezione, mentre quelli di potenzialità compresa tra 2.000 AE e 9.999 AE sono tutti dotati almeno di trattamento secondario). Inoltre, trattandosi esclusivamente di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane (sempre secondo la formulazione attuale del testo), la cui gestione e manutenzione è soggetta alla disciplina del Servizio Idrico Integrato, questi interventi porterebbero inevitabilmente a dover rivedere i Piani d'Investimento (Piano d'Ambito) e i relativi regimi tariffari. Si sottolinea, quindi, che per il nostro Paese un adeguamento nei termini e con le tempistiche attualmente previste sarebbe praticamente impossibile. Alla luce di ciò, si propone di ricondurre il percorso di adeguamento nell'ambito della pianificazione della tutela e gestione delle risorse idriche, e di conseguenza si ritiene che lo stesso debba essere più opportunamente trattato nell'ambito del prossimo ciclo di predisposizione dei Piani di Gestione di cui alla direttiva 2000/60/CE, allineando le tempistiche e posticipando l'applicazione del regolamento al 2027 (si segnala, infatti, che il prossimo ciclo di pianificazione partirà nel 2021).

e) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012;

f) **dispone** l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234 del 2012;

g) **impegna** la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua COM (2018) 337 final del 28 maggio 2018, sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

h) **dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia – Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

*Approvata a maggioranza dalla Commissione I Bilancio Affari generali ed istituzionali nella seduta del 18 settembre 2018*